

**Osservazioni di A.S. 1766 – “Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19**

25 Marzo 2020

---

## **Introduzione**

Il 16 marzo 2020 il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il provvedimento si aggiunge a quelli già adottati d'urgenza dal Governo con l'obiettivo di evitare che la crisi delle attività economiche e produttive indotta dall'emergenza da COVID-19 produca effetti permanenti.

\* \* \* \*

Affinché il provvedimento espliciti tutti i suoi effetti positivi sull'economia è necessario che gli stessi provvedimenti oltre ad essere di supporto alle famiglie e alle imprese non penalizzino la capacità delle banche di svolgere pienamente il loro ruolo di supporto dell'economia. Le misure proposte del decreto legge "Cura Italia" pertanto devono prevedere le seguenti integrazioni.

In particolare:

- per rendere più efficaci le previsioni contenute nell'art. 56 (moratorie) occorre prevedere che la garanzia rilasciata alla banca debba essere riconosciuta come strumento di mitigazione del rischio di credito secondo le attuali regole europee in materia di requisiti minimi di capitale per le banche, consentendo quindi a queste ultime di ponderare a zero il relativo rischio dei finanziamenti garantiti. Per questo, occorre prevedere che la garanzia sia a prima richiesta e non sussidiaria

come attualmente previsto. Tale garanzia dovrebbe coprire le perdite per capitale e interessi e altri costi accessori.

- in coerenza con i maggiori margini di flessibilità accordati a livello europeo, la quota garantita deve essere elevata dall'attuale 33% almeno al 50%.
- per efficientare l'utilizzo della garanzia pubblica, si deve introdurre una norma che preveda in modo opzionale la possibilità per la banca di utilizzare, la tecnica della garanzia di portafoglio (*tranchèd cover*), con una garanzia rilasciata dalla sezione del Fondo sulle prime perdite relative all'ammontare complessivo dei crediti coperti dalla garanzia.
- la misura prevista dall'art. 57 (Garanzia a favore delle imprese con intervento della CDP) è di particolare importanza perché si pone come complementare rispetto alle altre misure specificatamente dedicate alla PMI, in quanto riguarda il mondo delle imprese senza differenziazione dimensionale. Si auspica una celere emanazione del decreto attuativo, che riprenda esperienze di successo come quelle che sono state realizzate attraverso appositi protocolli tra Abi e CDP, da prevedere normativamente. Inoltre, proprio per l'importanza delle previsioni contenute nel presente articolo occorre aumentare in modo significativo la dotazione di risorse, oggi di soli 500 milioni di euro.
- il rafforzamento del fondo di garanzia PMI, anche in termini di maggiori risorse disponibili, è fondamentale. In particolare, occorre che vengano attuate con la massima tempestività le previsioni di cui al comma 9 che indica misure di sostegno nei confronti delle imprese di tutte le dimensioni, rafforzandone la

portata degli interventi. Proprio per la rilevanza di questo provvedimento occorre che ne sia prevista una adeguata dotazione.

- nell'attuale congiuntura economica appare, inoltre, fondamentale estendere il perimetro di intervento del Fondo di Garanzia alle imprese di media dimensione (c.d. mid-cap, cioè imprese con un numero di dipendenti fino a 499), che oggi – in alcuni casi anche più delle PMI – soffrono una crisi di liquidità.
- è opportuno semplificare ulteriormente le modalità di accesso alla garanzia del Fondo, soprattutto in relazione alle operazioni di finanziamento di minore dimensione. In questa logica, si propone l'estensione della procedura facilitata senza valutazione del merito di credito per le domande di garanzie relative a finanziamenti fino a 100 mila euro (dagli attuali 25 mila euro).